



**Prot. n. D/2021/7
del 28/7/2021**

DECRETO N. 7

Oggetto: Definizione conciliativa vertenza relativa alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione di accordo bonario nominati, ai sensi dell'art. 30-*bis* – parte IV - del contratto di appalto pubblico n. 2 del 18 gennaio 2019, per la definizione delle riserve dell'appaltatore, in relazione ai lavori di ricostruzione dell'infrastruttura di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"*;

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, rispettivamente, la *"Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018"* e la *"Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109"*;

- visti i D.P.C.M. del 30 settembre 2019 e del 2 ottobre 2020, con i quali sono stati prorogati per un anno *"l'incarico di Commissario Straordinario per la ricostruzione"* e *"la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018"*;



- visto l'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge n. 109 del 2018, il quale prevede che per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

- visto il contratto di appalto pubblico n. 2 del 18 gennaio 2019 stipulato dal Commissario straordinario per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta del viadotto Polcevera in Genova, nonché per la progettazione, la ricostruzione ed il ripristino strutturale e funzionale dell'infrastruttura e del connesso sistema viario;

- visto, in particolare, l'art. 30-bis – parte IV – di detto contratto, rubricato 'Accordo bonario', il quale prevede, tra l'altro, che è in facoltà del Responsabile del procedimento, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del S.A.L. contenente le riserve di importo superiore al cinque per cento, promuovere la costituzione di una commissione di tre membri, comunicando al costruttore il componente di nomina del committente

- visto l'atto prot. n. VRB/2020/248 della Struttura Commissariale in data 20 novembre 2020, a mezzo del quale il Responsabile unico del procedimento d'appalto per la costruzione – R.U.P. – ing. Maurizio Michellini ha disposto di promuovere la costituzione di una commissione di tre membri per la formulazione della proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 30-bis – parte IV - del contratto e la nomina del componente riservata al committente nella persona dell'ing. Carlo Vardanega;

- visto l'atto prot. n. VRB/2020/280 della stessa Struttura in data 16 dicembre 2020, a mezzo del quale il R.U.P. determinava il compenso dei componenti della commissione di tre membri negli importi di € 67.290,00 per ciascuno dei due componenti scelti dalle parti e di € 80.748,00 per il presidente, importi onnicomprensivi, anche delle spese vive, al netto dell'IVA e degli accessori di legge eventualmente dovuti, per la somma complessiva di € 215.328, nonché ha approvato la contestuale variazione del quadro economico complessivo dell'opera, aggiungendo tra le somme impreviste l'importo dei compensi netti e delle somme a disposizione, per un totale di € 273.208,16;

- visto l'atto prot. n. VRB/2021/50 della medesima Struttura in data 16 febbraio 2021, con cui il R.U.P. - previa presa d'atto dell'adesione dei contraenti e del perfezionamento



dell'accordo bonario, con valenza transattiva per le riserve iscritte fino allo S.A.L. n. 17 del 30 novembre 2020 - ha disposto la validazione del nuovo quadro economico, quale elemento progettuale esecutivo di 2° e 3° livello, conseguente all'accordo bonario in corso d'opera, aggiungendo la voce 'Accordo bonario del 28/1/2021, Euro 14.728.509,03' e la liquidazione di 'Euro 11.926.332,26, che il direttore dei lavori inserirà nel prossimo stato di avanzamento/fine lavori';

- visto l'atto prot. n. VRB/2021/60 della Struttura in data 23 febbraio 2021, con cui il R.U.P. aveva conseguentemente liquidato il compenso dei componenti della commissione, al netto dell'IVA e degli accessori di legge se dovuti: all'ing. Gianmatteo Laterza (componente) € 67.290,00; all'ing. Carlo Vardanega (componente) € 67.290,00; all'avv. Marco Corsini (presidente) € 80.748,00 provvedendo anche all'inoltro di tale atto alla Concessionaria Aspi competente ex lege per il pagamento;

- visto che a distanza di circa un mese la stessa Struttura Commissariale, con determinazione n. 10 prot. DSC1/ 2021/10 del 10.3.2021 a firma del Vice Commissario, Dott. Piero Floreani, nel dichiarato esercizio dei poteri al medesimo conferiti con decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 13 novembre 2018, senza tuttavia disporre annullamento delle precedenti determinazioni, procedeva ad una nuova ed inferiore determinazione e liquidazione per i componenti della Commissione nella misura di complessivi €. 100.000,00, di cui 37.500,00 per il Presidente e 31.250 per ciascuno dei due componenti, in ritenuta diretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 205 e 209 del D.Lgs. n.50/2016; provvedimento che in pari data veniva comunicato agli interessati;

- visto che - nel mentre tutti i componenti della Commissione verbalmente manifestavano alla Struttura Commissariale il proprio stupore per l'emanazione di un nuovo e contraddittorio decreto di determinazione di un minor compenso a lavori già ultimati e proprio quando i compensi determinati dal RUP erano già in fase di liquidazione - in particolare l'ing. Laterza, da subito con alcune mail, e successivamente con nota inviata alla stessa Struttura in data 29 aprile 2021 dal proprio legale avv. Ippolito, diffidava formalmente il Commissario Straordinario ad adempiere al pagamento della differenza dei compensi, pari ad un importo di €. 37.481,60, corrispondenti a quelli liquidati con i primi provvedimenti del RUP, con riserva di agire in sede giudiziaria in caso di ulteriore inadempimento;

- visto che, in particolare, il predetto legale lamentava a carico del proprio assistito la violazione da parte della Struttura Commissariale dell'affidamento già pienamente maturato sulla misura del corrispettivo di un incarico, già interamente espletato, sulla base di un provvedimento del RUP organo da cui era provenuta la nomina e competente, a termini di



contratto e dei poteri attribuiti dal Commissario, a provvedere alla determinazione e liquidazione del compenso;

- vista su tale diffida l'interlocuzione intercorsa in sede consultiva con l'Avvocatura dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 3 del D.L. 109/2018, nell'ambito della quale sono state esaminate tra l'altro lo stato della giurisprudenza sulla materia dell'affidamento incolpevole del privato contraente con le pubbliche amministrazioni;

- considerato all'esito della predetta interlocuzione e disamina che nella situazione creatasi, come in precedente descritta, l'alea di soccombenza in un eventuale giudizio sarebbe particolarmente elevata esponendo anche la Struttura ad una difficile difesa stante l'oggettiva diversità tra due provvedimenti di liquidazione che, pur applicando entrambi in via analogica principi normativi vigenti ma non direttamente regolanti il caso di specie, hanno rappresentato un'indubbia contraddittorietà dell'azione amministrativa della Struttura nella determinazione del compenso ai componenti della Commissione che potrebbe in sede giudiziaria portare all'accoglimento delle istanze degli stessi per il pagamento delle maggiori somme liquidate nel provvedimento del RUP, tuttora vigente ed esecutivo;

- considerato, altresì, che in vista della prossima fine dell'attività della Struttura, appare opportuno pervenire ad una rapida definizione - unitamente al quadro economico complessivo finale dell'appalto di costruzione in esito alla definizione dell'Accordo Bonario - anche delle problematiche relative al pagamento del compenso ai componenti della Commissione che ha positivamente operato per formulare la proposta poi accettata, senza lasciare agli uffici governativi subentranti oneri per strascichi giudiziari in corso;

- ritenuto che a tal fine è parso opportuno, su conforme avviso anche della stessa Avvocatura dello Stato, formulare al legale di controparte una offerta conciliativa che si è ritenuto equo determinare in € 18.000,00 somma rappresentativa della metà dell'importo richiesto da controparte come liquidato nell'iniziale provvedimento del RUP, e del differenziale tra la liquidazione operata in quel provvedimento rispetto a quello del Vice Commissario e già corrisposto ai componenti della Commissione;

- rilevato, altresì, che il legale di controparte informato dell'offerta conciliativa per il tramite della stessa Avvocatura dello Stato, con mail in data 15 luglio 2021 ha fatto pervenire l'accettazione espressa sua e del proprio patrocinato;

- ritenuto, inoltre, che per ragioni di equità si è valutato di formulare analoga offerta anche all'ing. Vardanega, componente della Commissione nominato dalla Struttura Commissariale che, nella vicenda, si trova nella stessa identica posizione dell'Ing. Laterza anche se al momento le sue contestazioni - fin qui formulate unicamente nelle vie brevi -



non si sono ancora manifestate per il tramite di un legale, essendo tuttavia ancora aperti i termini per un tale intervento che per le medesime ragioni appare opportuno scongiurare, e che parimenti l'ha accolta con comunicazione via mail del 28.07.2021; mentre per quanto riguarda il Presidente della Commissione, avv. Corsini, si dà atto che ogni questione relativa alla presente vicenda è stata positivamente definita con la Struttura al momento della nomina da parte del RUP di tali lavori a Presidente del Collegio per l'Accordo Bonario anche del contratto dei demolitori, parimenti nel frattempo positivamente definito;

- ritenuto, pertanto, al fine di pervenire alla definizione in via stragiudiziale della vicenda, di disporre la liquidazione in favore dell'ing. Laterza e dell'Ing. Vardanega della somma per ciascuno di €. 18.000,00, i quali prima della ricezione del materiale pagamento da parte dei competenti uffici della Struttura dovranno rilasciare agli stessi una dichiarazione di accettazione e di quietanza liberatoria nella quale attestino che con il ricevimento di tale somma non avranno più altro da pretendere dalla Struttura Commissariale per l'attività di componenti della Commissione di Accordo Bonario dei lavori di ricostruzione;

- considerato, infine che gli oneri relativi, rientranti nei costi contrattuali, devono gravare sulla Struttura commissariale, e per essa, sul Concessionario del tratto autostradale in forza dell'art. 1, sesto comma, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, come dallo stesso già riconosciuto con nota del 29 marzo 2021 prot. ASPI/RM/2021/0005613/EU 29/3/2021;

DECRETA

- 1) di riconoscere in via meramente conciliativa all'ing. Gianmatteo Laterza e all'ing. Carlo Vardanega l'ulteriore somma di €. 18.000,00 per ciascuno, quale ulteriore compenso - rispetto agli stessi già liquidato in forza del decreto 10/21 del Vice Commissario - loro spettante quali componenti della commissione di accordo bonario, nominata ai sensi dell'art. 30-*bis* del contratto d'appalto del 18 gennaio 2019;
- 2) il pagamento dei compensi di cui al punto precedente, dovuto dalla Struttura commissariale, sarà regolato ai sensi del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in quanto rientrante fra quelli per lo stesso titolo già richiesti al Concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da questi già approvati come costi riconducibili all'art. 1, comma 6 del D.L. 109/2018 con nota;
- 3) prima di ricevere il pagamento, e comunque entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del presente decreto, gli stessi ing. Gianmatteo Laterza e ing. Carlo Vardanega dovranno rilasciare una dichiarazione di accettazione liberatoria e di quietanza nella quale attestano che con il ricevimento di tale somma non hanno più



altro da pretendere dalla Struttura Commissariale per l'attività di componenti della Commissione di Accordo Bonario dei lavori di ricostruzione;

- 4) di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità del presente provvedimento, disponendone la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Struttura Commissariale oltre alla direttamente comunicazione agli interessati ed alla concessionaria ASPI.

Il Commissario Straordinario
(dott. Marco Bucci)